

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2132

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANTALO, NUCCI, LOBIANCO, MAZZARRINO

Presentata il 16 maggio 1973

Modifica all'articolo 2 della legge 18 novembre 1964, n. 1271,
concernente provvedimenti tributari per l'agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — È nota a tutti la crisi che attualmente investe i vari settori economici del paese e soprattutto il settore agricolo dove, malgrado i provvedimenti intervenuti per la incentivazione della produzione, non si è potuto ancora raggiungere quell'equilibrio tra le varie colture e quegli indici di produttività che dovrebbe permettere alla nostra agricoltura di mantenersi ad un livello competitivo europeo.

Necessitano, pertanto, specialmente in questo settore, ulteriori provvidenze che agevolino tutte quelle opere di valorizzazione atte a consentire il raggiungimento dei predetti scopi.

È naturale che specialmente nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia vi è la necessità di ulteriori incentivi tali da favorire la creazione di nuove aziende agricole che, sulla base della riunione della troppo frammentaria proprietà, possano operare con costi minori derivanti dalla ristrutturazione degli attuali sistema di conduzione.

Sarà opportuno, a questo punto, precisare che secondo quanto previsto dall'articolo 109 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il trasferimento di proprietà di terreni occorrenti per il primo impianto di stabilimenti industriali è soggetto alle imposte di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 2.000. L'imposta è dovuta nella misura normale qualora l'acquirente non dimostri, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito.

Inoltre con l'articolo 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sul finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, si è provveduto ad elevare da tre a cinque anni il termine entro il quale i lavori per il primo impianto di stabilimenti industriali devono essere compiuti. Si è stabilito altresì, con lo stesso articolo, che il detto termine, aumentato a cinque anni, deve valere anche per tutti coloro i quali abbiano registrato l'atto entro i tre anni precedenti l'entrata in vigore della predetta legge. Secondo detta disposizione la prova del conseguimento del fine dell'acquisto dell'immobile, nelle dovute formalità, deve essere presen-

tata all'ufficio del registro entro un anno dalla scadenza del quinquennio in questione.

Pertanto se una tale norma — sia pure limitatamente alle aree di intervento della Cassa per il Mezzogiorno — vale per i terreni a destinazione industriale, sembrerebbe logico ed equitativo estendere una siffatta facilitazione fiscale nel settore agricolo per il riassetto della proprietà fondiaria con l'estensione delle agevolazioni medesime a tutto il territorio nazionale.

Con ciò si potrebbe dare un notevole e sostanziale contributo a quel processo di ammodernamento delle nostre strutture agricole premessa necessaria per la competitività del nostro mercato agricolo nei confronti di quelli europei.

È necessario, infatti, passare da una forma di sostentamento ad una fase di incentivazione produttivistica a carattere sostanziale per cui cardine dell'efficienza del sistema sia l'economicità della conduzione che non può essere assicurata se non con un'opera di concentrazione delle aziende agricole mediante soprattutto criteri cooperativistici.

Quanto predisposto non sembra, peraltro, possa ritenersi in contrasto con le norme emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sulla disciplina dell'imposta di registro ai sensi e nello spirito della delega al Governo sulle norme di attuazione della riforma tributaria, in quanto l'articolo 80 del detto decreto espressamente prevede che restino ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti per i trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da esse posseduti.

In un quadro generale di ridimensionamenti e di ristrutturazioni delle varie risorse produttive del nostro paese, il provvedimento che si presenta si pone per la peculiare caratteristica di incentivazione e di ammodernamento delle strutture agricole esistenti che, in mancanza di ulteriori adeguate provvidenze, potrebbero ulteriormente deteriorarsi con un danno incalcolabile nei riguardi del corretto e coordinato sviluppo delle varie forze produttrici della nazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine di tre anni per la esecuzione di opere di valorizzazione agraria approvate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 novembre 1964, n. 1271, è elevato ad anni cinque.

La predetta proroga si intende concessa anche per tutti i trasferimenti avvenuti nel triennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.